



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO RELATIVO AI CONTRATTI E CONVENZIONI PER ATTIVITÀ CONTO TERZI

Emanato con D.R. n. 599 del 29 settembre 2015



Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività conto terzi

INDICE

CAPO I - CAMPO DI APPLICAZIONE	2
Art. 1 - Finalità	2
Art. 2 - Attività per conto terzi	2
CAPO II - CONTRATTI	3
Art. 3 - Autorizzazione e sottoscrizione	3
Art. 4 - Contenuto	3
CAPO III - PROPRIETÀ INTELLETTUALE	4
Art. 5 - Proprietà intellettuale	4
Art. 6 - Utilizzo logo e nome università	4
CAPO IV - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO	5
Art. 7 - Determinazione del corrispettivo	5
CAPO V - RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ E MODALITÀ COMPORTAMENTALI	5
Art. 8 - Responsabile dell'Attività	5
Art. 9 - Modalità comportamentali	6
CAPO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE	6
Art. 10 - Entrata in vigore	6
CONTRATTO	7

CAPO I - CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle attività svolte nell'Università per conto di terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 66, d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, e articolo 4, Legge 19 ottobre 1999, n. 370.
2. Il presente Regolamento non pregiudica l'applicazione di specifiche norme che regolano il finanziamento - anche parziale - da parte di enti pubblici nazionali, internazionali, intergovernativi, comunitari o locali di attività di ricerca e consulenza svolte dall'Università.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento i proventi derivanti da attività per conto terzi per le quali è esplicitamente espressa e riscontrabile la prevalenza dell'interesse istituzionale dell'Università ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 2 - Attività per conto terzi

1. Le attività di cui al presente Regolamento (di seguito: le "Attività") sono costituite dalle prestazioni per conto terzi che l'Università - compatibilmente con la propria ordinaria funzione scientifica e didattica e nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e statutarie - svolge nel prevalente interesse del committente, utilizzando le proprie strutture e proprio personale previa conclusione con enti pubblici e/o privati di contratti, di seguito i "Contratti".
2. Le "Attività" comprendono:
 - a) ricerche: attività anche a carattere innovativo, in campo scientifico o tecnico, nel metodo o nel merito, a livello teorico, applicativo o sperimentale. Tali attività comportano lo studio o l'approfondimento di tematiche e metodiche non di routine;
 - b) consulenze: attività consistenti nel trasferimento al committente di conoscenze già acquisite con applicazione al caso di interesse specifico, unito a interpretazioni e pareri;
 - c) progetti: attività di progettazione, ivi comprese le attività professionali caratterizzate da particolare complessità e rilevanza anche per una eventuale ricaduta su attività di ricerca o di didattica;
 - d) prove tecniche: attività a contenuto standardizzato, consistenti nell'utilizzazione di attrezzature per l'esecuzione di prove, analisi, tarature, controlli, senza la formulazione di pareri specifici o di relazioni interpretative dei dati; si tratta di prestazioni consistenti nell'applicazione di conoscenze già largamente acquisite la cui erogazione corrisponda ad un interesse esclusivo di un soggetto terzo. Sono da considerarsi in particolare quelle attività previste da norme di legge o



Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività conto terzi

regolamentari. In questo ambito rientrano le attività già descritte dal T.U. delle leggi sull'Istruzione Superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;

- e) attività a carattere formativo: attività didattiche riguardanti corsi di perfezionamento, d'aggiornamento e di formazione, nonché seminari, convegni, workshop, cicli di conferenze e simili, svolti dall'Università su richiesta di enti pubblici e privati;
- f) l'attività per perizie, pareri o consulenze che in caso straordinario di interesse pubblico sia richiesta all'Università o a sue strutture da autorità governative ed enti ed autorità nazionali, internazionali o dagli organi giudiziari e per la quale, in base ad accertata eccezionalità, si potrà prescindere - qualora inapplicabile - dalla disciplina del presente Regolamento in merito alla determinazione del corrispettivo ed alla ripartizione del Margine;
- g) attività di certificazione relative a procedure e prodotti su richiesta di enti nazionali o internazionali;
- h) ogni altra iniziativa o prestazione che l'Università può effettuare nell'ambito delle finalità istituzionali e comunque resa nel prevalente interesse del terzo committente.

CAPO II - CONTRATTI

Art. 3 - Autorizzazione e sottoscrizione

1. Per lo svolgimento delle Attività di cui al precedente art. 2 è necessario ottenere preventiva autorizzazione da parte dell'Organo Autorizzatore di Struttura costituito
 - dall'organo collegiale di vertice di ogni Centro Istituzionale e Centro di Servizio come definiti dal vigente Regolamento di Ateneo per la Finanza e Contabilità,
 - dal Direttore Generale nel caso di Attività svolte dalle singole Direzioni.
2. All'atto della richiesta di autorizzazione deve essere allegata dal soggetto richiedente la seguente documentazione:
 - a) una bozza del contratto completa degli elementi di cui al successivo articolo 4;
 - b) un prospetto dei costi previsti sia diretti sia indiretti, inclusa una previsione dei profili professionali e dei costi per il personale dipendente direttamente coinvolto nell'esecuzione dell'Attività;
 - c) dichiarazione di sussistenza di eventuali conflitti di interesse attuali o soltanto potenziali da parte del Responsabile scientifico e dell'Organo Autorizzatore o suoi componenti;
 - d) un'analisi dei rischi relativi al rapporto contrattuale e relative forme di mitigazione adottate.
3. Per i Contratti il cui corrispettivo sia inferiore a Euro 20.000,
 - l'autorizzazione sarà richiesta all'Organo Autorizzatore o ad eventuale soggetto a ciò delegato, anche in assenza della documentazione di cui al precedente comma 2, lett. b);
 - in luogo del contratto di cui all'art. 3, comma 2 lett. a), potrà valere un accordo stipulato mediante semplice scambio epistolare, purché siano indicati gli elementi essenziali per la definizione dell'accordo
4. Qualora l'Attività consista in prove tecniche e comunque in prestazioni tipizzate e ricorrenti, tra le quali quelle previste dall'art. 49 del R.D. 1592/1933, l'autorizzazione sarà richiesta all'Organo Autorizzatore o ad eventuale soggetto a ciò delegato, anche in assenza della documentazione di cui al comma 2, purché conforme ad apposito tariffario, deliberato dal Centro Istituzionale interessato.
5. Per la modifica delle condizioni previste dal contratto e per eventuale recesso concordato di comune accordo dalle parti è necessario il preventivo consenso dell'Organo Autorizzatore.
6. La sottoscrizione del contratto per le Attività compete al legale rappresentante dell'Università o a coloro che siano legittimati ad esprimere la volontà negoziale dell'Ateneo secondo le competenze definite dal vigente Regolamento dell'Attività Contrattuale e precisamente, oltre al Rettore, il Direttore Generale, i Dirigenti, i Direttori di Dipartimento e di Centro.

Art. 4 - Contenuto

1. I Contratti sono redatti sulla base dello schema-tipo contenuto nell'Allegato A al presente Regolamento. Qualsiasi modifica rispetto allo schema-tipo deve essere approvata dall'Organo Autorizzatore. L'autorizzazione alla modifica dello schema-tipo può essere anche implicita qualora contestuale all'approvazione della proposta di contratto di cui all'art. 3, comma 2 lett. a).



Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività conto terzi

2. Il Contratto, fatti salvi i casi di cui al precedente art. 3, comma 3 e 4, deve contenere i seguenti elementi:
 - a) responsabile dell'Attività;
 - b) oggetto dell'Attività;
 - c) disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e di eventuale utilizzo del logo e del nome dell'Università;
 - d) proprietà dei risultati e modalità di loro utilizzazione e pubblicazione;
 - e) elenco degli eventuali elaborati da consegnare a stato d'avanzamento o a conclusione dell'Attività;
 - f) tempi di consegna, condizioni per eventuali proroghe e l'indicazione delle fasi dell'attività;
 - g) corrispettivo, distinto per le voci c) e d) con indicazione delle modalità di liquidazione di un acconto in via anticipata necessario per l'inizio dello svolgimento dell'Attività;
 - h) termini e modalità di pagamento del corrispettivo complessivo di cui al punto g);
 - i) una clausola limitativa della responsabilità dell'Università, nel rispetto dell'art. 1229 c.c.;
 - j) competenza giurisdizionale esclusiva del Foro di Trento, salva diversa pattuizione in caso di commesse da stipulare con soggetti residenti all'estero. Qualora prevista dal contratto, è ammessa la possibilità di avvalersi di collegio arbitrale rituale ai sensi art. 806 c.p.c. e ss..
 - k) Potranno essere fissate a carico dell'Università eventuali penali - che non dovranno far salvo il risarcimento del maggior danno - per l'inadempimento contrattuale, ma non per il semplice ritardo della prestazione. Il valore di tali eventuali penali non dovrà in nessun caso essere superiore al 10 % del corrispettivo pattuito in Contratto.

CAPO III - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Art. 5 - Proprietà intellettuale

1. La proprietà intellettuale per opere dell'ingegno che possano derivare dallo svolgimento delle Attività è regolata secondo la legislazione vigente. L'Università potrà cedere i diritti economici al committente per una utilizzazione parziale o esclusiva anche a fini commerciali ed industriali, purché a fronte di un adeguato corrispettivo, da specificare espressamente nel Contratto o da prevedere in apposito atto integrativo, qualora relativo a proprietà intellettuale sopravvenuta nel corso dello svolgimento dell'Attività.
2. L'eventuale apporto di proprietà intellettuale pregressa da parte del committente e/o dell'Università, e/o dei singoli docenti e ricercatori coinvolti nell'attività, dovrà esser specificato nelle clausole contrattuali e disciplinato con apposite pattuizioni anche di ordine economico.
3. Nel caso in cui il committente, già titolare di un'invenzione, finanzia appositamente un'Attività che comporti lo sviluppo e la ricerca relativa a tale invenzione anche ai fini di un brevetto o di uno sfruttamento dell'invenzione, i diritti di distribuzione e canoni di sfruttamento dell'invenzione spettano al committente e l'Università nell'ambito del corrispettivo si farà carico di regolare i diritti patrimoniali secondo la legislazione vigente.
4. L'Università potrà far riferimento all'Attività per trarne argomento di tesi o pubblicazioni scientifiche, con modalità da concordarsi con il committente e nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Art. 6 - Utilizzo logo e nome università

1. Ogni e qualsiasi utilizzo del nome e del logo dell'Università per la diffusione dei risultati anche parziali in qualunque modo riferiti o riferibili alle Attività sia in corso di svolgimento sia già concluse, dovrà avvenire senza alcun pregiudizio per l'immagine dell'Ateneo e essere oggetto di apposita autorizzazione preventiva dell'Organo Autorizzatore di Struttura che, in caso favorevole, approverà apposito contratto nel quale sarà anche prevista una specifica pattuizione economica.



Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività conto terzi

CAPO IV - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Art. 7 - Determinazione del corrispettivo

1. A seconda della modalità di determinazione del corrispettivo, le Attività si distinguono nelle seguenti categorie:
 - a) Attività a corrispettivo da negoziarsi;
 - b) Attività a corrispettivo predeterminato.
2. Le Attività a corrispettivo da negoziarsi sono costituite dalle prestazioni in cui il corrispettivo è determinato sulla base di un'analisi dei costi della specifica prestazione e di una negoziazione con il committente.
3. Le Attività a corrispettivo predeterminato sono costituite dalle prestazioni tipizzate e ricorrenti, tra le quali quelle previste dall'art. 49 del R.D. 1592/1933, in cui il corrispettivo è determinato sulla base di apposito tariffario come previsto dall'art. 3, comma 4.
4. Sia per le Attività a corrispettivo predeterminato che per quelle a corrispettivo da negoziarsi, il corrispettivo, comprensivo dell'eventuale importo derivante dalla cessione a terzi dei relativi diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle Attività, deve essere congruo e concorrenziale anche riguardo alle tariffe di mercato ed in ogni caso fissato in misura sufficiente per consentire sia la copertura dei costi ed il conseguimento di una quota di margine. Eventuali deroghe al presente principio dovranno essere valutate caso per caso dall'Organo Autorizzatore, fatta esclusione in ogni caso per i contratti fino a 20.000 euro previsti al precedente art. 3, comma 3.
5. Ai fini di assicurare l'integrale copertura dei costi, nella determinazione del corrispettivo delle Attività a corrispettivo da negoziarsi devono essere valutati i seguenti elementi:
 - a) stima del costo dei materiali di consumo, noleggio e manutenzione di apparecchiature destinate allo svolgimento dell'Attività;
 - b) stima del costo di acquisto ovvero ammortamento di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche da utilizzare nello svolgimento dell'Attività;
 - c) stima del costo derivante dall'impiego del personale dipendente per il tempo necessario allo svolgimento dell'Attività;
 - d) stima del costo derivante dall'impiego del personale con rapporto di lavoro interinale specificamente assunto e retribuito per lo svolgimento delle Attività ;
 - e) stima dei costi per attività svolte dal personale dipendente e specificamente retribuite;
 - f) stima delle spese di viaggio e missione sostenute e da sostenersi dal personale per lo svolgimento dell'Attività;
 - g) stima del costo di eventuali prestazioni relative a collaborazioni esterne per lo svolgimento dell'Attività;
 - h) stima dei costi per il finanziamento parziale o totale di borse di dottorato, borse post-dottorato, assegni di ricerca e contratti per ricercatori a tempo determinato coinvolti nello svolgimento dell'Attività;
 - i) stima di ogni altro costo diretto e prevedibile relativo allo svolgimento dell'Attività.
6. Nella determinazione del corrispettivo, oltre alle voci di costo elencate al punto precedente, si dovrà tenere conto forfetariamente delle spese generali da devolvere, secondo modalità disciplinate da apposito regolamento, all'Università a titolo di concorso alle spese per i servizi e investimenti generali.

CAPO V - RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ E MODALITÀ COMPORTAMENTALI

Art. 8 - Responsabile dell'Attività

1. Il Responsabile dell'Attività, oltre a partecipare attivamente all'esecuzione dell'Attività, ha il compito di supervisionare le prestazioni eseguite dal personale docente e tecnico-amministrativo in relazione all'Attività e di sorvegliare l'esatto adempimento degli obblighi previsti in Contratto.
2. Il Responsabile dell'Attività dovrà tempestivamente segnalare all'Organo Autorizzatore qualsiasi vicenda relativa all'esecuzione del Contratto, dalla quale potrebbe derivare una responsabilità dell'Università ovvero del terzo committente.



Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività conto terzi

3. L'Organo Autorizzatore, qualora lo ritenga necessario, potrà chiedere al Responsabile dell'Attività di presentare una relazione sullo stato di avanzamento dell'Attività eseguita, anche con riferimento all'eventuale tempistica prospettata in Contratto, nonché un giudizio complessivo sul rispetto delle previsioni contrattuali relative all'Attività.

Art. 9 - Modalità comportamentali

1. Il personale docente, sotto la propria responsabilità, dovrà svolgere le Attività in modo compatibile con l'adempimento dei propri incarichi istituzionali e senza che venga arrecato pregiudizio di ordine funzionale allo svolgimento della propria attività istituzionale didattico-scientifica;
2. Il personale docente, sotto la propria responsabilità dovrà altresì astenersi dall'assunzione di incarichi relativi alle Attività che richiedano un impegno preponderante rispetto a quello che deve essere dedicato all'Università per lo svolgimento dell'attività ordinaria. La valutazione dell'impegno dovrà avvenire anche in funzione delle modalità temporali di svolgimento dell'Attività.

CAPO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di sua emanazione con Decreto del Rettore.
2. Il regolamento per attività conto terzi già emanato con D.R. n. 801 del 08.11.2004 rimane in vigore per le attività già in corso al momento della emanazione del presente regolamento e fino a loro conclusione. È fatta salva la possibilità per l'Organo Autorizzatore e su richiesta del Responsabile dell'Attività, di prevedere l'applicazione retroattiva delle disposizioni previste dal presente regolamento, qualora compatibili.



Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività conto terzi

CONTRATTO

tra

l'Università degli Studi di Trento – Dipartimento di, con sede in via(TN), codice fiscale e Partita IVA 00340520220, nella persona del suo Direttore pro tempore, Prof., nato a il giorno, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento stesso, (di seguito "UNITN")

e

....., nella persona di, nato ail domiciliato per la carica in via....., codice fiscale e Partita IVA, che interviene nel presente atto in qualità di rappresentante legale della società (di seguito "Committente")

congiuntamente denominate anche "Parti"

Le Parti, come sopra domiciliate e rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e fasi di realizzazione

Il Committente affida a UNITN l'esecuzione dell'attività di Ricerca (di seguito, "Attività") avente come oggetto:.....

Questa Attività è diretta a

L'Attività è suddivisa nelle seguenti fasi:

Fase 1.

Art. 2 - Personale

L'Attività sarà svolta da personale del Dipartimento die coinvolgerà, oltre al responsabile, ricercatori, collaboratori, personale tecnico, studenti di dottorato e assegnisti di ricerca ...

La responsabilità scientifica dell'esecuzione dell'Attività sarà affidata per UNITN al Prof. e al dott., per quanto riguarda il Committente sarà curata da ...

Art. 3 – Durata e recesso

Il presente Contratto entrerà in vigore a partire dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata di mesi, ferma restando la facoltà di recesso anticipato da esercitarsi dandone comunicazione scritta con raccomandata AR all'altra Parte con un preavviso di almeno trenta (30) giorni.

L'eventuale recesso che dovesse comunque intervenire fra le Parti non fa terminare gli obblighi di confidenzialità di cui all'art. 5, che termineranno trascorsi ... () anni dall'ultimo ricevimento delle Informazioni confidenziali.

In caso di cessazione del presente Contratto, resta comunque impregiudicato il diritto di UNITN a ricevere quanto previsto quale corrispettivo per la parte di Servizi già espletati, ed al rimborso degli oneri sostenuti per quelli in corso di esecuzione.



Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività conto terzi

Art. 4 – Proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'Attività oggetto del presente contratto resteranno di proprietà del Committente, fatto salvo in ogni caso il riconoscimento del diritto morale d'autore spettante all'inventore in base alla legislazione vigente.

Più specificatamente le Parti riconoscono e dichiarano che procedure, software, banche dati, studi, analisi e quant'altro di assimilato o assimilabile, in quanto soggetti alla normativa sulla tutela della proprietà intellettuale, del diritto d'autore e del brevetto, che dovessero essere sviluppati in esecuzione del contratto sono di proprietà esclusiva del Committente.

Ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- a) al proprio "background", intendendosi tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un momento precedente alla sottoscrizione del presente contratto;
- b) al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo scientifico oggetto del presente contratto, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento del presente contratto ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso.

Le Parti riconoscono sin d'ora un diritto reciproco di utilizzazione, non esclusivo e gratuito, dei rispettivi Background ai soli fini della realizzazione delle Attività oggetto del presente contratto e limitatamente alla durata dello stesso, con la precisazione che il diritto reciproco di utilizzazione non comprende, salvo diverso accordo, la facoltà di sub licenziare a terzi.

UNITN potrà far comunque riferimento all'Attività per trarne argomento di tesi di laurea e potrà dare luogo a pubblicazioni scientifiche con modalità da concordarsi tra le parti.

Il committente potrà fare uso del nome e del logo dell'Università durante lo svolgimento dell'attività anche per la diffusione di risultati parziali o ad attività già conclusa, purché ciò avvenga senza pregiudizio alcuno per l'immagine dell'Ateneo, che si riserva ogni e qualsiasi forma di tutela, e secondo le seguenti modalità: ...

Art. 5 – Informazioni riservate

Sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma rivelate da ciascuna delle Parti all'altra o identificate per iscritto come "riservate", che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, attività commerciali, i prodotti, i servizi, le pubblicazioni, i registri, i rendiconti, i business plan, le proposte, le intese, le analisi di qualsiasi natura, le banche dati, le conoscenze tecniche ed i know-how di ciascuna delle due Parti. Sono ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, informazioni riguardanti prodotti e servizi anche non ancora pubblicamente annunciati, informazioni su clienti, agenti, progetti, piani, o sull'organizzazione degli stessi e così via.

Le Parti convengono che tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale, amministrativa, finanziaria e di mercato di cui al presente Contratto e che sono state oggetto di scambio e trasmissione tra le Parti sono riservate e confidenziali e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le rivela e pertanto la Parte che le riceve si impegna a non rivelarle o comunicarle in alcun modo a terzi, salvo ai dipendenti o collaboratori al fine dell'esecuzione dell'Attività oggetto del presente contratto, salvi i casi previsti dalla legge o a meno che non espressamente autorizzati dall'altra Parte.

Nulla nel presente Contratto potrà vietare o limitare l'uso delle Informazioni Riservate ricevute se fosse dimostrabile che le stesse fossero in alternativa:

- a. di pubblico dominio;
- b. diventate di pubblico dominio per qualsiasi causa che non costituisca violazione degli impegni di riservatezza assunti dalle Parti con il presente Contratto;



Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività conto terzi

c. rivelate da terzi non vincolati da un accordo di riservatezza;
d. note alla Parte ricevente prima della sottoscrizione del presente Accordo e in assenza di vincoli di riservatezza;

e. sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate. Le Parti convengono di obbligare allo stesso livello di confidenzialità i propri dipendenti nonché eventuali soggetti terzi (es.: consulenti, fornitori, ecc.) che, per qualsiasi ragione, dovessero entrare in contatto con le informazioni in questione.

Le Parti manterranno riservati, e daranno istruzioni al proprio personale affinché vengano considerati di carattere confidenziale e segreto, tutti i dati e le informazioni che vengano portati a conoscenza delle Parti, in relazione alla effettuazione delle prestazioni di Servizi di cui al presente Contratto.

Le Parti si impegnano ad usare, nei confronti di tali dati ed informazioni, la massima cura e la massima discrezione secondo le disposizioni normative in materia.

Ciascuna Parte è obbligata a restituire all'altra Parte e comunque a distruggere le Informazioni Riservate, a meno che la distruzione non sia oggettivamente attuabile da un punto di vista materiale, alla conclusione del rapporto tra le Parti, a qualunque causa essa sia riconducibile, o alla richiesta scritta formulata dall'altra Parte.

Salvo diverso accordo scritto, la clausola di riservatezza di cui alle precedenti disposizioni si estende a tutte le notizie relative alle attività disciplinate dal presente Contratto, ivi comprese le specifiche tecniche e metodologiche, notizie che non debbono essere utilizzate da una parte nei confronti di terzi o da parte di chiunque collabori con le Parti ad attività diverse da quelle contemplate nel presente Contratto, salvo il previo espresso consenso dell'altra Parte.

Art. 6 - Corrispettivo

A titolo di corrispettivo per l'espletamento dell'Attività, il Committente pagherà a favore di UNITN la somma complessiva di Euro() oltre I.V.A. con aliquota del%.

Art. 7 – Pagamento del corrispettivo

La somma di cui all'art. 6 sarà versata nel modo seguente:

- Euro(.....) alla sottoscrizione del presente contratto o consegna di apposita fidejussione bancaria pari all'importo di Euro;
- Euro(.....) alla conclusione dell'attività.

Gli importi saranno fatturati da UNITN alle scadenze sopra indicate.

I pagamenti dovranno essere effettuati dal Committente mediante bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni, fine mese, dalla data della fattura.

La somma verrà versata sul conto corrente di tesoreria precisando la causale di versamento:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Piazza Centa, 14 – 38122 Trento

IBAN IT44P0569601800000003106X58SWIFT POSOIT22

Art. 8 – Responsabilità

Ad eccezione degli obblighi previsti dall'art. 5, nell'esecuzione dell'Attività la responsabilità di UNITN è limitata ai casi di dolo ovvero colpa grave.

[In caso di inadempimento, UNITN sarà tenuta al pagamento di una penale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382, cod. civile, pari ad un importo non superiore al 10% del corrispettivo].

Qualora non siano rispettati i termini per l'espletamento dell'attività oggetto della presente Contratto, o nel caso che le Parti rispettivamente impegnate siano gravemente inadempienti rispetto alla realizzazione dell'attività in oggetto, ciascuna Parte ha facoltà di risolvere il presente contratto, riservandosi la facoltà di chiedere un indennizzo per le attività intraprese.



Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività conto terzi

Qualora le Parti intendano esercitare la facoltà di risoluzione di cui sopra, dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio, la Parte risolvete, con propria nota scritta, invita ad adempiere entro un termine stabilito. Decorso il termine stabilito senza che le Parti abbiano provveduto all'adempimento, il Contratto si intende risolto di diritto.

Art. 9 – Sicurezza e accesso ai locali

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative dovute *ex lege* per il proprio personale che, in virtù del presente Contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Contratto.

L'Ateneo consente al personale del Committente, incaricato del coordinamento delle ricerche oggetto del presente Contratto, il libero accesso ai locali adibiti allo svolgimento delle ricerche medesime.

Per le stesse finalità sarà consentito al personale dell'Ateneo incaricato dell'esecuzione delle ricerche in questione, l'accesso alle sedi del Committente limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti vigenti nelle predette sedi. In particolare, l'Ateneo è obbligato a compiere tutte le azioni necessarie e/o opportune affinché il proprio personale dipendente o equiparato ai sensi di legge, nonché quello di eventuale personale esterno autorizzato, si attenga scrupolosamente alle istruzioni del Committente.

Art. 10 – Codice etico

Il Committente dichiara di aver letto il Codice Etico di UNITN e di conformare i propri comportamenti alle suddette disposizioni nonché alla normativa sull'anticorruzione, impegnandosi a rispettare e a far rispettare al proprio personale -apicale e sottoposto- il suddetto Codice Etico.

La violazione delle regole previste dal Codice Etico e dalla normativa sull'anticorruzione rappresentano grave inadempimento contrattuale.

Art. 11 – Revisione e modifiche

Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ateneo contraente, nonché ad eventuali accordi specifici già in essere (oppure alla normativa specifica di riferimento, considerando la Parte stipulante).

L'eventuale tolleranza di una delle parti o di altri sottoscrittori del presente Contratto di comportamenti degli altri soggetti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

Art. 12 – Foro competente

Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana.

Le parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente Contratto.

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Contratto la relativa controversia giudiziaria sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Trento.

Art. 13 – Spese, modifiche e comunicazioni

Ciascuna parte sosterrà le spese di bollo di rispettiva competenza, qualora dovute.



Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività conto terzi

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 1 lett. B) tariffa - parte seconda D.P.R. n. 131/86. Eventuali spese di registrazione del contratto sono a carico della parte che richiede la registrazione stessa.

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera, e-mail o telegramma, o al momento di ricezione mediante apposita dichiarazione (anche a mezzo telefax), se effettuata via telefax, sempre che sia indirizzata come segue:

a) al Committente:

...

e-mail

Fax n.

Attenzione:

b) a UNITN...

e-mail

Fax n.

Attenzione:

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data del contratto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie

Trento, lì

UNITN

Il Committente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Committente accetta espressamente le seguenti clausole: articolo 4 (Proprietà Intellettuale), articolo 5 (informazioni riservate), articolo 8 (limitazione di responsabilità), articolo 12 (foro competente) e articolo 13 (Spese, modifiche e comunicazioni).

UNITN

Il Committente
